

REGOLAMENTO (CEE) N. 3781/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3780/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania e dei Paesi Bassi hanno chiesto l'estensione nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 di 2 pescherecci che soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del

regolamento (CEE) n. 55/87; che i pescherecci aggiunti all'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 sostituiscono quelli che sono stati soppressi sullo stesso elenco in virtù del regolamento (CEE) n. 1131/92⁽⁵⁾ e (CEE) n. 3033/91⁽⁶⁾ della Commissione; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto aggiungere questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

(4) Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 120 del 5. 5. 1992, pag. 13.

(6) GU n. L 287 del 17. 10. 1991, pag. 37.